

# PROCEDURE E PRATICHE PER UNA BUONA INCLUSIONE A.S. 2023/24

Istituto Comprensivo "Pietro Vanni"



**In questo documento:**

## **PRIMA PARTE: I NOSTRI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE**

### **Indicazioni generali per i docenti di sostegno**

1. Titolarità
2. Orario di servizio - Orario didattico
3. Incontri con i genitori e clinici
  - 3.1 Il GLI
  - 3.2 Il GLO
4. Documentazione in vigore
  - 4.1 Decreti Interministeriali 182/20 e 153/23 – Il nuovo PEI
  - 4.2 Il Profilo di Funzionamento
5. Altro personale educativo

6. Scadenze documentazione
  - 6.1 Produzione e consegna verbali
7. La valutazione degli alunni con disabilità
8. Permanenza scuola dell'Infanzia
9. Uscite didattiche e viaggi di istruzione
10. Evacuazione alunni con disabilità

## **SECONDA PARTE: Alunni con BES ai sensi della L. 170/10 e C.M. n. 8 del 6 Marzo 2013.**

### **Indicazioni generali per i docenti di CLASSE**

- **Alunni con certificazione L.170/2010**
- **Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici**
- **Alunni con svantaggio socio – economico, culturale e linguistico**
- **I bambini normodotati e i bambini “*GIFTED*”**

## **TERZA PARTE: Sintesi pianificazione annuale delle attività**

Il presente vademecum ha il solo scopo di riassumere indicazioni, scadenze, iter e documenti, riunendo quanto è necessario seguire per ciò che concerne gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

È rivolto agli insegnanti di sostegno e a tutti i docenti che nel loro percorso incontrano alunni che necessitano di particolari interventi.

Generalmente nella realtà scolastica possiamo riscontrare due situazioni tipiche:

- ***la presenza di alunni con BES con certificazioni o diagnosi che a sua volta si articolano in tre casistiche a seconda della documentazione:***
  - a. la disabilità certificata ai sensi dell'art 3, comma 1 e comma 3 della Legge 104/1992;

- b. il disturbo specifico di apprendimento (DSA) ai sensi della L. 170/2010;
- c. altri disturbi evolutivi specifici come il Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) e il Funzionamento cognitivo Limite (C.M. n. 8 del 6 Marzo 2013)

- ***la presenza di alunni a rischio senza certificazione o diagnosi ma con eventuale segnalazione.***

## **Vediamo nel dettaglio come il NOSTRO Istituto accoglie gli alunni con BES**

### **❖ Alunni con disabilità certificati con L. 104/1992**

L'istituto accoglie gli alunni certificati con L. 104/1992 organizzando le attività didattiche ed educative con il supporto dei docenti specializzati e di tutto il personale docente ed Ata. Laddove necessario è prevista la possibilità di attivare altra assistenza specialistica (es: educatore professionale AEC – assistente per l'autonomia e la comunicazione, OEPAC, assistente CAA, etc.) con il supporto degli enti territoriali e l'ASL competente. Per questi alunni viene stilato il Piano Educativo Individualizzato vigente (PEI), secondo quanto previsto dalla DI 182 del 29 Dicembre 2020 e vengono garantiti 3 GLO (Gruppo di lavoro per l'inclusione). Il nostro istituto permette anche l'osservazione degli alunni con disabilità da parte del personale specializzato, dopo presentazione di un progetto condiviso, ai fini del miglioramento dell'azione educativo - didattica.

## **PRIMA PARTE**

### **INDICAZIONI GENERALI PER I DOCENTI DI SOSTEGNO**

Il docente di sostegno, a cui è affidato un alunno con disabilità, è necessario che:

- visioni la documentazione clinica relativa agli alunni assegnati ad inizio anno, o dal momento della presa in carico dell'alunno/a, il Piano Educativo Individualizzato dell'anno precedente e il Fascicolo Personale depositato presso la Segreteria Scolastica. Può accordarsi con la FS

Inclusione. Non sarà possibile effettuare fotocopie o scattare fotografie ai documenti inerenti l'alunno assegnato;

- chiedi ai docenti di classe/sezione le informazioni riguardanti l'alunno;
- si informi sugli esperti di riferimento e gli eventuali operatori della riabilitazione da contattare qualora si necessitino di chiarimenti o un supporto per la conoscenza dell'alunno;
- effettui, nel primo periodo scolastico, l'osservazione dell'alunno e, se necessario, stabilisca un momento di incontro con la famiglia.

## 1. TITOLARITÀ

❖ **Il docente di sostegno è docente della classe e ne è contitolare.**

LEGGE 104/92, art.13 comma 6: **“Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.**

Ha il compito di favorire situazioni didattiche, formative, relazionali, mirate a realizzare il processo di integrazione in piena continuità con gli insegnanti curricolari. Per questa ragione:

- La responsabilità sullo studente con disabilità, come per gli altri studenti della classe, è prerogativa, nelle loro ore di servizio, degli insegnanti curricolari e degli insegnanti di sostegno che hanno la contitolarità della classe e **non può essere delegata agli educatori.**
- Prende visione dei documenti contenuti nei fascicoli personali degli alunni (in segreteria); la documentazione può essere solo consultata ma non fotocopiata, fotografata o portata a casa.
- Utilizza la modulistica d'Istituto relativa agli alunni con disabilità, reperibile sul sito della scuola o chiedendo informazioni alla FS dell'Inclusione.

- Firma e compila il registro di classe.
- Partecipa a tutti i consigli di interclasse o di classe, alle riunioni di programmazione, agli incontri con i genitori o con i rappresentanti e agli scrutini di tutti gli alunni della classe di cui è titolare.
- Vota per qualsiasi decisione del consiglio di classe, relativa ad ogni alunno della classe.
- Mantiene contatti con i genitori. La comunicazione può avvenire attraverso diversi canali (telefonico, mail, registro elettronico). *La scelta di condividere con le famiglie il proprio numero di telefono privato è del tutto personale.*
- Si occupa della stesura del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) assieme agli insegnanti disciplinari, i genitori e gli operatori del mondo socio-sanitario.

***P.E.I.**, acronimo di Piano Educativo Individualizzato: è lo strumento con cui il consiglio di classe disegna un percorso didattico inclusivo per gli alunni con disabilità. Il documento fissa gli obiettivi e le attività che si faranno durante l'anno scolastico, e costruisce un tessuto di collaborazione tra scuola, famiglia e figure socio – sanitarie. In seguito all'evoluzione dell'alunno. Va compilato entro il 31 di Ottobre di ogni anno scolastico e può essere modificato.*

***P.F.:** dal 1 settembre 2019 il Profilo di Funzionamento, indispensabile strutturare il PEI e definire il rapporto obiettivi – difficoltà, sostituisce il profilo dinamico funzionale (PDF) e la diagnosi funzionale, fasi presenti nella vecchia procedura.*

***P.D.F.** è il documento seguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla stesura del PEI. Indica la situazione iniziale, le tappe di sviluppo, le difficoltà e le potenzialità attraverso la valutazione delle diverse aree di sviluppo.*

- Si coordina con i docenti di classe, in vista delle prove di verifica orali e scritte.
- Propone la strutturazione di prove equipollenti o differenziate, d'intesa con il docente curricolare, qualora l'alunno non sia in grado di svolgere le medesime prove degli alunni della classe.

- In caso di assenze prolungate, è tenuto a contattare la famiglia per avere notizie in merito all'alunno.
- Svolge attività sistematica di osservazione dell'alunno nel contesto della classe.
- Svolge prevalentemente il suo lavoro all'interno della classe, per favorire il più possibile l'inclusione dell'alunno con disabilità.
- Mette a disposizione le proprie competenze e si confronta con i colleghi sulle problematiche relative agli apprendimenti e ai comportamenti degli alunni.
- L'insegnante di sostegno è contitolare della classe in cui è presente l'alunno con disabilità e non solo dell'alunno a lui affidato (**D.Lgs. 297/1994 art. 315 co. 5, O.M. 90/2001 art. 15 co. 10, D.P.R. 122/2009 artt. 2 co. 5 e 4 co. 1**) e la sua funzione non viene meno quando è assente il docente curricolare: **quindi il docente di sostegno, in casi estremi e in mancanza dell'insegnante curricolare non sostituibile in una determinata situazione provvisoria e di emergenza, sostituisce l'insegnante curricolare, purché la condizione dell'alunno lo consenta e solo in casi estremi.**
- Se l'alunno con disabilità è assente, il docente di sostegno resta a disposizione della comunità scolastica e può essere utilizzato per supplenze; in caso di assenza dell'allievo il docente di sostegno informerà il responsabile di plesso mettendosi a disposizione.
- Se l'alunno con disabilità è assente e non vi è necessità di utilizzarlo in altre classi, il docente di sostegno prosegue nel suo compito di docente contitolare, ma non potrà assentarsi dalla scuola.

## 2. ORARIO DI SERVIZIO

L'orario dell'insegnante di sostegno è medesimo a quello dei docenti dell'ordine di scuola di servizio.

- **Scuola dell'infanzia:** 25 ore settimanali e l'incontro mensile di programmazione di 2 ore.
- **Scuola primaria:** 22 ore settimanali + 2 ore di programmazione settimanale.
- **Scuola secondaria di primo grado:** 18 ore settimanali.

L'orario sarà assegnato ad inizio anno dal Dirigente scolastico e potrà subire variazioni in funzione di necessità dell'alunno.

### **Orario didattico**

L'orario deve essere didatticamente funzionale ai bisogni dei singoli alunni con disabilità e il Dirigente lo predisporrà tenendo conto di ciò e coordinandosi con i docenti delle altre discipline e con la Funzione Strumentale per l'Inclusione. Deve, perciò, tener conto delle specifiche esigenze dell'alunno con disabilità, evitando la compresenza, per lo stesso, di più figure professionali (ad esempio le AEC), così da garantire la maggior copertura settimanale possibile.

### **3. Incontri con i genitori e clinici**

Gli insegnanti del team gestiscono i rapporti con la famiglia, costruendo un rapporto di fiducia e scambio, mirato alla restituzione di un'immagine dell'alunno che ne comprenda le difficoltà, ma soprattutto le potenzialità e le risorse, in una prospettiva che guarda ad un futuro di autonomia e di persona adulta. Nella sua attività punta anche a riconoscere e ad attivare le risorse della famiglia, per una collaborazione e condivisione di obiettivi educativi e strategie.

#### **3.1. Il GLI**

Il GLI, Gruppo di Lavoro per l'inclusione è un organo collegiale ed ha il compito di realizzare il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni con BES (come stabilito dalla D.M. 27/12/2012 e dalla C.M. 8/2013), attraverso la redazione del PI (Piano per

l'Inclusione), inserito nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa). I compiti e le funzioni del GLI sono:

- Rilevazione degli alunni con BES, monitoraggio e valutazione;
- Raccolta e documentazione degli interventi educativi – didattici.
- Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi.
- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai GLO operativi.
- Elaborazione di un “Piano per l’Inclusione” (PI)
- Relazione con i Servizi sociali Territoriali e ASL per attività di formazione, tutoraggio

È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è costituito dal gruppo di insegnanti di sostegno, dai coordinatori di classe ove presente alunno/a con disabilità o BES, dalle ASL locali competenti e dai rappresentanti dei Servizi Sociali Sanitari. Si riunisce a Giugno per discutere la proposta PI per l’anno scolastico successivo e a settembre per adattare la proposta PI in base alle risorse assegnate alla scuola.

### 3.2. IL GLO

Anche il GLO è un organo collegiale composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato (funzione strumentale inclusione). Ne fanno naturalmente parte i docenti di sostegno, in quanto contitolari della classe/sezione.

Partecipano al GLO anche:

- i **genitori** dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;



- **figure professionali interne alla scuola**, quali lo psicopedagogo (ove esistente) ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico del GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI;
- **figure professionali esterne alla scuola**, quali l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione e alle relazioni sociali (AEC), assistenti alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.), un rappresentante del GIT territoriale;
- **l'unità di valutazione multidisciplinare** dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa (ASL);
- può partecipare un **eventuale esperto autorizzato dal Dirigente Scolastico su richiesta della famiglia**, esperto che partecipa solo a titolo consultivo e non decisionale;
- **eventuali altri specialisti** che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici se coadiuvano nell'assistenza di base.

**Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.**

Il GLO si riunisce tre volte l'anno:

- entro il mese di Ottobre per la stesura e definizione del PEI;
- entro il mese di Febbraio per la sua revisione, ma solo su esplicita e motivata richiesta di uno dei componenti ovvero per cambiamenti accorsi che modificano lo stato del PEI;
- entro il mese di Maggio per la verifica finale e per la definizione delle ore da assegnare per l'anno scolastico successivo.

I GLO si svolgeranno in modalità telematica, non in orario di servizio. Sarà tuttavia possibile, previa disponibilità dell'Istituto, svolgerli in presenza, se tutte le parti ne ravvedono le necessità.

## 4. DOCUMENTAZIONE IN VIGORE

### 4.1 DECRETI INTERMINISTERIALI 182/20 E 153/23

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/index.html>

[https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/doc\\_acc.html](https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/doc_acc.html)

Il DI 182/2020 e successivo DI 153/23 presentano il nuovo modello di PEI, che sarà adottato da tutte le Istituzioni scolastiche: un modello nazionale, articolato in quattro versioni, dalla scuola dell'Infanzia alla Secondaria di II grado. È richiamato il principio della corresponsabilità educativa che comporta, ai fini dell'inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, l'alunno con disabilità è preso in carico dall'intero team/consiglio di classe; dall'altro, il docente di sostegno è una risorsa per l'intero ambiente di apprendimento.

Il nuovo PEI si costruisce secondo l'approccio bio-psico sociale, per andare oltre l'idea di disabilità come malattia e individuare le abilità residue in una logica di funzionamento, come sintesi del rapporto tra l'individuo e l'ambiente, per utilizzare i facilitatori e superare le barriere.

Nel nuovo PEI sono individuati obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.

#### **Per la stesura del PEI:**

- **è necessario prendere visione della documentazione conservata nel fascicolo personale riservato dell'alunno, previo accordo della FS.** L'insegnante di sostegno potrà condividere le informazioni più rilevanti con i colleghi curricolari durante il primo Consiglio di sezione/classe, al fine di favorire la prima formulazione di una strategia di lavoro comune;

- **è importante l'osservazione sistematica dell'alunno per valutare personalmente le potenzialità, i punti di forza e le difficoltà**, oltre alle dinamiche relazionali manifestate nei confronti dei compagni di classe e dei docenti. Il PEI viene redatto "congiuntamente" dall'insegnante di sostegno, dagli insegnanti curricolari, dall'educatore, dagli operatori dell'Asl o Centri accreditati, con la collaborazione della famiglia;
- **è fondamentale stabilire assieme al Consiglio di Classe se far raggiungere all'alunno gli obiettivi della classe, obiettivi essenziali rispetto alle programmazioni disciplinari o se far seguire programmazioni differenziate in tutte o in alcune discipline;**
- **è necessario far firmare il PEI dall'insegnante di sostegno e dai docenti della classe, dai genitori e, se possibile, dai referenti dell'ASL. In caso di assenza di una delle parti che compongono il GLO, questi non potrà firmare il verbale dell'incontro ma potrà apportare la firma sul PEI prendendo visione delle scelte adottate in sede di GLO, senza cioè intervenire su queste.**

#### **4.2 Profilo di Funzionamento**

Con decorrenza dal 1° settembre 2019, il profilo di funzionamento (PF) sostituisce, ricomprendendo, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale. Il PF è redatto dopo l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, secondo i criteri del modello della Classificazione ICF, quindi biopsicosociale e non solo sanitario.

Alla redazione del Profilo di Funzionamento partecipano da 3 a un massimo di 4 professionisti (Neuropsichiatra infantile o esperto nella patologia più almeno due tra terapeuta della riabilitazione, psicologo e assistente sociale o rappresentante dell'Ente 5 Locale). A questi si aggiunge la collaborazione dei genitori, la partecipazione dell'alunno - "nella massima misura possibile" - e della scuola nella persona del Dirigente Scolastico o di un docente specializzato in sostegno didattico.

Viene aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona e definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica.

## **5. ALTRO PERSONALE EDUCATIVO (AEC – ED. C.A.A. - OSS)**

Il personale educativo è una risorsa importante per la scuola: viene assegnato su progetti educativi che prevedono la figura di un mediatore, facilitatore delle relazioni e delle autonomie personali degli alunni con disabilità. Richiesto dal servizio di Neuropsichiatria Infantile, è parte integrante del progetto educativo predisposto sull'alunno/a, pertanto:

- svolge attività individualizzate proposte dall'insegnante di sostegno e/o dalle insegnanti curricolari all'interno o all'esterno dell'aula (come da piano di lavoro inserito nel PEI);
- si alterna nell'orario scolastico con i docenti di sostegno, secondo i criteri stabiliti e il piano educativo individualizzato;
- può essere presenti agli incontri con le famiglie e gli operatori socio-sanitari.

## **6. SCADENZE DOCUMENTAZIONE**

La modulistica prodotta va redatta e consegnata alla FS Inclusione che provvederà a inserirla nel fascicolo personale dell'alunno cartaceo e digitale. La famiglia ne potrà fare richiesta in qualunque momento rivolgendosi direttamente alla segreteria.

- Consegna del PEI in segreteria entro il 31 Ottobre. Sono concesse deroghe per il GLO iniziali che verranno svolti dopo questa data.
- Al termine dell'anno scolastico l'insegnante di sostegno predispone, in collaborazione con gli insegnanti della classe, una verifica finale compresa

nel PEI che contiene indicazioni precise sugli apprendimenti e sulla crescita dell'alunno durante l'anno scolastico ed, eventualmente, indicazioni su successivi interventi che si ritengono necessari.

Per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado la relazione dovrà contenere anche il programma effettivamente svolto, le modalità di svolgimento delle prove d'esame scritte ed orale, i criteri di valutazione. La consegna della relazione finale è: entro e non oltre la fine dell'attività didattica.

### **6.1 Produzione e consegna verbali**

- Qualsiasi incontro deve essere verbalizzato; i verbali degli incontri di programmazione della scuola primaria devono essere inseriti nel registro elettronico, mentre gli altri incontri (con i clinici, genitori, GLO, ecc.) devono essere consegnati in segreteria ed inseriti nel fascicolo dell'alunno entro una settimana dalla data dell'incontro.
- L'insegnante di sostegno avrà cura di redigere il verbale dei GLO che, come citato dal Decreto Interministeriale n. 182 del 29 Dicembre 2020, verrà firmato da chi lo presiede e da un segretario verbalizzante. Il verbale verrà inviato in segreteria con il titolo seguente: "verbale num.... - GLO-classe -sezione-a.s. prof....."

## **7. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ**

La valutazione va intesa come momento formativo fondamentale del percorso pedagogico/didattico, deve analizzare e descrivere il processo di apprendimento attraverso la raccolta di informazioni attendibili sul modo con il quale procede l'alunno nel suo itinerario scolastico.

Inoltre, deve essere formativa, in quanto i dati conoscitivi emersi dalle procedure valutative consentono la conferma o la modifica del percorso, individuando le potenzialità e le carenze di ciascun alunno. Infine, essa concorre al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo avviando l'alunno stesso all'

autovalutazione e ad una maggiore consapevolezza di sé. La valutazione scolastica quindi, non si risolve nel semplice giudizio attribuito all' alunno, ma coinvolge tutto il processo di insegnamento e apprendimento.

**Dovrà tener presente diversi fattori: livello di partenza, impegno personale, capacità individuali, progresso/evoluzione di tali capacità.** Di conseguenza dovrà essere "trasparente e condivisa" da tutti coloro che sono coinvolti nel processo educativo dell'alunno.

Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere:

- uguale a quella della classe ;
- in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati; l'alunno segue gli obiettivi individualizzati del suo P.E.I., riconducibili ai programmi ministeriali, ma semplificati e adattati al suo livello di apprendimento.
- differenziata nel caso in cui gli obiettivi del P.E.I. siano differenziati e cioè non riconducibili ai programmi ministeriali (disabilità grave di tipo cognitivo).

**Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance (LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - MIUR prot. 4274 del 4/08/2009; C.M. 6 marzo 2013; ART. 11 D.LG 62/2017)**

**Si riporta integralmente quanto recita l'art.11 del D.Lgs 62/2017**

**Art. 11 Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento**

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai

docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.



15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

## 8. PERMANENZA SCUOLA DELL'INFANZIA

In base alla nota n. 2318 dell'11 marzo 2013; ***“la permanenza alla scuola dell'infanzia di bambini in età dell'obbligo scolastico richiede quattro diversi elementi, sostenuti da una progettualità condivisa tra scuola, famiglia e ASL:***

- 1) richiesta motivata della famiglia;
- 2) certificazione (o parere tecnico) dell'ASL che segue il minore disabile in cui sia accertata la previsione di un vantaggio specifico, in termini di opportunità, nell'apprendimento e nello sviluppo del soggetto se trattenuto nella scuola dell'infanzia e - per contro - la perdita di opportunità in termini di apprendimento e di sviluppo nel caso di passaggio alla scuola primaria;
- 3) progetto specifico predisposto dai docenti della sezione della scuola con l'illustrazione dettagliata degli interventi didattico-pedagogici;
- 4) delibera del Collegio dei Docenti che approvi il progetto di permanenza, e valuti anche la stabilità del contesto scolastico, inteso come possibilità di mantenere un legame con il gruppo di appartenenza”.

## 9. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono un momento fondamentale per la socializzazione e l'integrazione oltre che un'esperienza didattica importante. Gli alunni con disabilità (legge 104/92) hanno diritto di partecipare, come tutti gli altri, ai viaggi di istruzione.

In fase di progettazione di uscite didattiche e visite d'istruzione è necessario tener presenti le esigenze e le eventuali difficoltà degli alunni con disabilità (facendo

attenzione a mete, mezzi di trasporto, presenza di barriere architettoniche, ecc.). Inoltre sarà cura del docente organizzatore informarsi degli eventuali esoneri dai costi per gli alunni disabili presso le strutture oggetto di meta.

Il rapporto docenti-alunni è di 1 a 15 durante le uscite; in presenza di alunni certificati, scende in base alla gravità del caso, anche nell'eventualità che sia presente l'educatore o il genitore. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità è necessario provvedere alla designazione di un ulteriore accompagnatore qualificato (docente di sostegno o altro docente). Si ricorda che non è un obbligo del docente di sostegno partecipare ad uscite e visite, qualunque insegnante della scuola può accompagnare il gruppo-classe, purché si raggiunga il numero di accompagnatori necessario. Si valuterà caso per caso l'opportunità della partecipazione del docente di sostegno o dell'AEC - OEPAC, in base alle esigenze dell'alunno. L'autorizzazione del Dirigente Scolastico è vincolante per tutte le uscite proposte.

## **10. EVACUAZIONE**

Gli alunni certificati escono nell'ordine nel quale sono inseriti all'interno della classe, o nel luogo ove ci si trova.

Gli alunni che presentano permanenti o temporanee difficoltà di deambulazione, chiuderanno la fila accompagnati da: docente di sostegno/curricolare/OSS – AEC – OEPAC o collaboratore in servizio al piano. In caso di assenza di queste figure il docente di classe assiste prioritariamente l'allievo in difficoltà (Si veda il DVR dell'Istituto).

## **SECONDA PARTE: BES (DSA con L. 170 e C.M n. 8 del 6 Marzo 2013)**

### **INDICAZIONI GENERALI PER I DOCENTI DI CLASSE**

#### **Alunni con certificazione L.170/2010**

Nel caso di alunni con DSA in presenza di certificazione, si procede con la redazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato). Questo verrà condiviso con la famiglia e monitorato nel corso dell'anno scolastico.

Per gli alunni con sospetto DSA, invece, si deve comunicare al coordinatore e alla FS Inclusioni, la quale dopo il colloquio con la famiglia, la indirizza l'alunno all'ASL competente per l'eventuale formulazione della diagnosi. Tuttavia, anche in presenza di una diagnosi di un libero professionista privato, il nostro istituto garantisce misure di tutela e l'attivazione degli interventi educativi e didattici, in attesa del rilascio della certificazione da parte delle strutture pubbliche o accreditate. Per la valutazione degli alunni con DSA si rimanda al citato Dlgs 62/2017.

### **Alunni con Disturbi Evolutivi specifici**

Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e *precisamente deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit nella coordinazione motoria, deficit dell'attenzione e iperattività, funzionamento cognitivo limite, disturbo dello spettro autistico lieve* (qualora non previsto dalla legge 104) etc, se in possesso di documentazione clinica, si procederà alla redazione di un PDP (Piano Didattico Personalizzato).

In assenza di certificazione clinica, il Team dei docenti/Consiglio di classe assumerà le proprie decisioni pedagogiche e didattiche opportunamente motivate, deliberate e verbalizzate (D.M. 27/12/2012 e C.M. n.8/13).

### **Alunni con svantaggio socio – economico, culturale e linguistico**

Nel caso di alunni che *“con continuità o per determinati periodi, possono manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali”*, il Team dei docenti o Consiglio di classe li individua, ove necessario, motivando le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e riportate a verbale per l'eventuale compilazione del PDP.

Nel caso di **alunni con svantaggio socioeconomico e culturale**, la loro individuazione avverrà sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali, oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche e gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio (DM 27/12/2012 C.M. n.8/13).

Nel caso di **alunni con svantaggio linguistico e culturale**, spetta ai Team/Consigli di classe individuarli sulla base di prove in ingresso ed indirizzarli a specifiche attività e/o progetti organizzati dall'Istituto.

In tutti i casi in cui non sia presente una certificazione clinica, i Team/Consigli di classe, di fronte a individuate situazioni di difficoltà negli apprendimenti, potranno effettuare delle osservazioni sistematiche ed intenzionali, come punto di partenza per l'analisi della situazione ed eventualmente la presa in carico *“pedagogica”* dell'alunno. Gli alunni percepiti in difficoltà anche momentanea possono essere considerati con BES transitori e destinatari di PDP transitorio.

### **I bambini normodotati e i bambini “GIFTED”**

Nello specifico si tratta di alunni che seguono un normale sviluppo o **hanno doti intellettive superiori alla norma**. Il nostro istituto, ha di recente posto in evidenza, la necessità di intervenire in ambito didattico su quei bambini definiti plusdotati, con alto potenziale cognitivo. L'obiettivo posto è quello di evitare che questi stessi alunni incorrano nell'insuccesso scolastico, nella disaffezione e nel disinteresse per le attività proposte. La normativa a tal riguardo ricorda che: *“Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che - per specifici problemi - possono incontrare difficoltà a Scuola. Devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro*

potenzialità” La Direttiva del 27/12/2012 consente di annoverare queste problematiche nell’ambito dei Bisogni Educativi Speciali.

## SINTESI PIANIFICAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

<b>SETTEMBRE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Il docente di sostegno, subito all’inizio delle lezioni, prende visione dei documenti (diagnosi funzionale, verbale 104, PDF, PEI, ...) contenuti nel fascicolo personale dell’alunno e, se necessario, contatta la FS Inclusione per acquisire ulteriori informazioni.</li> <li>- I documenti sono depositati presso la Presidenza dell’Istituto e devono essere visionati all’interno dell’edificio scolastico, non possono essere fotografati né portati al di fuori di esso sotto forma di fotocopie.</li> <li>- Nei primi giorni di scuola il docente procede all’osservazione sistematica dell’alunno e delle dinamiche che vanno instaurandosi con compagni, docenti e personale della scuola.</li></ul>
<b>OTTOBRE</b>  <b>NOVEMBRE</b>  <b>DICEMBRE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- L’insegnante di sostegno e il team docenti/consiglio di classe, in vista della riunione di équipe, redigono il PEI.</li><li>- Il PEI sarà concordato e sottoscritto dall’insegnante di sostegno congiuntamente con gli operatori dei servizi ASL che hanno in carico l’utente, i docenti curricolari del consiglio di classe e la famiglia.</li><li>- Il PEI, in quanto documento dinamico che segue la crescita dell’alunno, è modificabile anche in corso d’anno, nei casi in cui se ne ravvisasse la necessità.</li><li>- Si ricorda che, ai sensi dell’art. 12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifiche.</li></ul>

	<p>Pertanto la documentazione relativa all'alunno deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durante lo scrutinio di 1 quadrimestre si procederà a un monitoraggio di PEI e PDP in base al grado di successo formativo raggiunto e in caso di necessità, si procederà ad aggiustamenti nelle discipline interessate con il coinvolgimento della famiglia e del consiglio di classe.</li> </ul>
<b>MAGGIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il PF va redatto e approvato da tutta l'équipe multidisciplinare alla prima certificazione diagnostica dello specialista e rinnovato all'inizio e alla fine di ogni ordine di scuola e/o in caso di significativi cambiamenti.</li> <li>- Il Consiglio di Classe elabora la relazione finale evidenziando in particolare le linee guida della programmazione intrapresa, i risultati raggiunti, le considerazioni finali e individua le proposte e i percorsi da predisporre per il successivo anno scolastico.</li> </ul>
<b>GIUGNO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato che prevede obiettivi formativi non riconducibili a quelli della classe, il Consiglio di Classe ha comunque l'obbligo di valutare i risultati dell'apprendimento con l'attribuzione di giudizi/voti o livelli (per la primaria) relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI.</li> <li>- La valutazione è riferita al PEI.</li> </ul>

**La Documentazione pertanto comprende:**

- 
- Il Verbale di Accertamento della situazione di **disabilità** (a cura dell'INPS)
  - La Diagnosi Funzionale (a cura dello specialista di riferimento)
  - Il Profilo di Funzionamento
  - Il Piano Educativo Individualizzato
  - La verifica finale del PEI
  - Il PEI Provvisorio per i neoiscritti e neocertificati
  - Il Diario delle attività (solo per Scuola dell'Infanzia)